Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 maggio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 25 MAGGIO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** - Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria, effettuata il 17 maggio 1965.

(3677)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** - Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle Serie speciali 5,50 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » emissioni 1963 e 1964 e 6 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » emissione 1964, effettuate il 17 maggio 1965.

(3685)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 472.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Sepolcro, in Altamura (Bari).

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Sepolcro, in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 473.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Santa Patrizia, in Napoli.

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Santa Patrizia, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 474.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa cattedrale, in Reggio Calabria.

N. 474. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa cattedrale, in Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 475.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea della Parrocchia di Sant'Antonio Abate in Banco con la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in Casez (Trento).

N. 475. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 21 dicembre 1964, relativo all'unione temporanea, nella forma « aeque principaliter », della Parrocchia di Sant'Antonio Abate in Banco con la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in Casez (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 476.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Liborio Vescovo, in comune di Montegranaro (Ascoli Piceno).

N. 476. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 6 agosto 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Liborio Vescovo, in contrada omonima del comune di Montegranaro (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 477.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore di Gesù, in comune di Caltanissetta.

N. 477. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 28 maggio 1964, integrato con dichiarazione del 29 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia del Cuore di Gesù, in località Cozzo di Naro del comune di Caltanissetta. Inoltre, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 478.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Vincenzo de' Paoli nella Chiesa di San Ranieri, in comune di Vecchiano (Pisa).

N. 478. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 15 agosto 1964, integrato con dichiarazione del 19 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Vincenzo de' Paoli nella Chiesa di San Ranieri, in frazione Migliarino Pisano del comune di Vecchiano (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 479.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione del Canonicato arcidiaconale I Dignità del Capitolo cattedrale di Lanciano (Chieti) dall'Arcipretura di Maria SS. Assunta in Santa Maria Maggiore, nello stesso Comune.

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lanciano in data 8 marzo 1949, integrato con altro decreto dell'1 novembre 1964, relativo alla separazione del Canonicato arcidiaconale I Dignità del Capitolo cattedrale di Lanciano dall'Arcipretura di Maria SS. Assunta in Santa Maria Maggiore nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1965.

Soppressione e messa in liquidazione dell'Istituto cotoniero italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con le modificazioni di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, convertito in legge il 16 aprile 1936, n. 1089, concernente il conferimento della personalità giuridica al Consorzio denominato « Istituto cotoniero italiano »;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modificazioni, di cui al regio decreto 18 maggio 1936, n. 1095 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 993, concernente l'approvazione dello statuto dell'Istituto cotoniero italiano;

Considerato che, nella odierna situazione, gli scopi principali dell'Istituto cotoniero italiano si appalesano non più perseguibili;

Ravvisata la opportunità di far luogo alla soppressione e messa in liquidazione dell'Istituto sopraindicato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'Istituto cotoniero italiano è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 306. — VENTURA SIGNORETTI

(3591)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1965.

Incorporazione dell'Ente turistico silano nell'Ente provinciale per il turismo di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante l'incorporazione in enti similari di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1189, concernente l'erezione in ente morale dell'Istituzione « Estate silana », con sede in Cosenza, che assume la denominazione di « Ente turistico silano », nonchè la approvazione del relativo statuto;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, concernente l'istituzione degli Enti provinciali per il turismo;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1936 riguardante l'assunzione da parte dell'Ente turistico silano, per le provincie di Cosenza e di Catanzaro, delle funzioni ed attribuzioni di cui al citato regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1938 relativo all'istituzione dell'Ente provinciale per il turismo di Cosenza;

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1938 relativo all'istituzione dell'Ente provinciale per il turismo di Catanzaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, riguardante il riordinamento degli Enti provinciali per il turismo;

Considerato che gli scopi dell'Ente turistico silano sono cessati a seguito dell'istituzione degli Enti provinciali per il turismo di Cosenza e di Catanzaro e che il patrimonio e il personale di detto Ente sono amministrati dall'Ente provinciale per il turismo di Cosenza;

Ritenuta la necessità di provvedere all'incorporazione dell'Ente turistico silano nell'Ente provinciale per il turismo di Cosenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Ente turistico silano è incorporato nell'Ente provinciale per il turismo di Cosenza ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 305. — VENTURA SIMONETTI

(3590)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1965.

Norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento degli animali infetti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1965, concernente il piano di profilassi per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1965, concernente il piano di profilassi per il risanamento degli allevamenti dalla brucellosi dei bovini;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere l'indennità di abbattimento di cui all'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, gli interessati debbono rivolgere domanda in duplice copia al veterinario provinciale della Provincia in cui gli animali furono riconosciuti infetti, riportandovi tutti gli elementi atti ad individuare l'allevamento al quale i bovini appartengono, il numero complessivo dei capi da macellare nonchè la data in cui furono effettuati gli accertamenti.

Nella domanda, per gli animali eventualmente provenienti dall'estero, deve essere dichiarato che l'infezione non è stata diagnosticata entro trenta giorni da quello dell'importazione.

Deve essere inoltre esplicitamente affermato che gli interessati sono a conoscenza di tutte le norme relative alla concessione dell'indennità di abbattimento e che le accettano incondizionatamente.

Per ottenere l'indennità di abbattimento di cui all'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, gli interes-

sati devono far macellare gli animali infetti entro il periodo di tempo notificato al proprietario o detentore ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 11 marzo 1965 e dell'art. 8 del decreto ministeriale 12 marzo 1965.

Art. 2.

La misura delle indennità da corrispondere ai proprietari degli animali infetti è stabilita in base alla stima effettuata da una Commissione nominata dal veterinario provinciale e composta:

1) da un veterinario scelto su terna presentata dall'Ordine dei veterinari della Provincia;

2) da un perito giurato esperto nella valutazione commerciale del bestiame scelto su terna presentata dalla Camera di commercio industria ed agricoltura.

Per ogni Provincia possono essere nominate, a seconda delle esigenze, una o più Commissioni di stima.

Per la scelta dei singoli componenti di tali Commissioni è richiesto il parere favorevole della maggioranza dei membri della Commissione indicata all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Il veterinario provinciale provvede a stabilire presso quali macelli debbono essere sottoposti a stima e macellati i capi infetti.

Deve altresì fissare le giornate in cui operano le singole Commissioni che sono tenute a stimare soltanto gli animali infetti provenienti da allevamenti della Provincia.

Art. 3.

La stima degli animali, effettuata dalle Commissioni di cui al precedente articolo, è definitiva.

Per ogni animale o gruppo di animali presentati dallo stesso proprietario, da Associazioni od altri organismi che provvedono in proposito nell'interesse dei rispettivi aderenti, verrà redatto un verbale di stima.

Art. 4.

A proprie spese, gli interessati debbono trasferire gli animali da abbattere nelle sedi, fissate dal veterinario provinciale, nelle quali operano le apposite Commissioni di stima.

A comprova che l'abbattimento degli animali è avvenuto nei termini fissati, deve essere prodotto all'Ufficio del veterinario provinciale un apposito attestato, in originale e copia, redatto a firma del direttore del mattatoio presso il quale è avvenuta la macellazione.

In tale attestato, oltre alla data di abbattimento, devono essere indicati la destinazione delle carni nonchè i contrassegni di identificazione applicati agli animali in esecuzione del decreto ministeriale 11 marzo 1965 e del decreto ministeriale 12 marzo 1965.

Per ottenere l'indennità pari al 100 per 100 della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, gli interessati debbono produrre un atto notorio, redatto a termine di legge, dal quale risulti che essi hanno una proprietà non superiore a 10 capi di bestiame bovino.

Art. 5.

Il valore da macello attribuito all'animale dalla Commissione di stima, sarà adeguatamente ridotto qualora abbia luogo l'assegnazione alla bassa macelleria o l'esclusione dal consumo per tubercolosi o per brucellosi, dell'intero animale o di parti commestibili di esso, ad eccezione degli organi e visceri.

Il valore definitivo delle parti eventualmente non destinate al libero consumo viene stabilito dalla Commissione di stima sulla scorta degli atti d'ufficio che saranno forniti in copia dal direttore del mattatoio.

Art. 6.

Per i bovini appartenenti agli allevamenti indirizzati alla produzione di carne previsti dall'art. 20 del decreto 11 marzo 1965 è ammessa quale differenza tra valore da vita e valore da macello solo la eventuale perdita conseguente alla assegnazione alla bassa macelleria o al sequestro totale o parziale, per tubercolosi, dell'intero animale o di parti di esso, esclusi gli organi e i visceri. Il valore di tali carni sarà fissato con la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

La concessione dell'indennità avviene comunque nei casi e nella misura prevista dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 e dal presente decreto.

Art. 7.

La indennità prevista per l'abbattimento degli animali infetti non sarà corrisposta nei casi di cui all'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615. Inoltre non sarà corrisposta neanche in quelli appresso indicati:

1) morte o abbattimento d'urgenza dell'animale per qualsiasi causa;

2) animale introdotto nell'allevamento senza i requisiti previsti dall'art. 19, punto 6 del decreto 11 marzo 1965 e dall'art. 23 punto 3 del decreto 12 marzo 1965.

3) animale macellato oltre il termine fissato ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1965 e del decreto ministeriale 12 marzo 1965;

4) animale destinato alle stalle contumaciali di cui all'art. 9 del decreto 11 marzo 1965 ed art. 9 del decreto ministeriale 12 marzo 1965;

5) mancato rispetto delle norme di legge relative alla profilassi della tubercolosi e della brucellosi.

L'indennità di abbattimento per gli animali infetti di brucellosi viene corrisposta solo nei casi in cui le operazioni di risanamento per tale malattia sono state rese obbligatorie.

Art. 8.

Le indennità previste dalla legge 9 giugno 1964, numero 615, potranno essere pagate soltanto a condizione che siano stati macellati, nel periodo di tempo fissato, tutti i bovini dichiarati infetti e registrati come tali nelle apposite schede di stalla, ad eccezione di quelli eventualmente inviati per lo sfruttamento alle stalle contumaciali di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 11 marzo 1965. Ai fini della corresponsione dell'indennità, i capi infetti abbattuti devono essere sostituiti, da altrettanti bovini sani, entro sessanta giorni. Tale periodo decorre dall'abbattimento dell'ultimo capo nei casi di cui si provveda in tempi successivi alla macellazione dei bovini infetti.

Si considerano animali sani quelli che rispondono alle condizioni di seguito indicate:

1) bovini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da brucellosi, scortati dai re-

lativi certificati (articoli 10 e 12 decreto ministeriale 11 marzo 1965 e articoli 10 e 12 decreto ministeriale 12 marzo 1965);

2) bovini provenienti da allevamenti indenni da brucellosi, scortati dai relativi certificati (articoli 13 e 15 decreto ministeriale 12 marzo 1965);

3) bovini nati negli stessi allevamenti dei quali fanno parte gli animali infetti o allevati nelle stalle contumaciali purchè risultino allevati nelle condizioni previste dall'art. 17 del decreto ministeriale 11 marzo 1965 e dall'art. 21 del decreto ministeriale 12 marzo 1965.

Inoltre, i bovini sani destinati a sostituire i capi infetti di tubercolosi debbono possedere i requisiti che sono previsti dall'art. 19, punto 6 del decreto ministeriale 11 marzo 1965, nei confronti della brucellosi.

Analogamente, i bovini sani che sostituiscono gli animali infetti di brucellosi debbono fornire le garanzie che sono richieste dall'art. 23, punto 3 del decreto ministeriale 12 marzo 1965, nei confronti della tubercolosi.

Il veterinario comunale ufficiale di governo, o un suo delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, accerta se la sostituzione dei capi abbattuti è avvenuta in osservanza delle norme prescritte, rilasciando una apposita attestazione da inviare in duplice copia al veterinario provinciale.

Art. 9.

Ai rendiconti di liquidazione dell'indennità spettante ai proprietari degli animali abbattuti, il veterinario provinciale deve allegare i seguenti documenti:

1) domanda di cui all'art. 1;

2) copia della notifica che fissa il termine per l'abbattimento (art. 8 decreto ministeriale 11 marzo 1965 ed art. 8 del decreto ministeriale 12 marzo 1965),

3) verbale di stima di cui all'art. 3 del presente decreto;

4) attestato di abbattimento di cui all'art. 4 del presente decreto;

5) atto notorio nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto;

6) attestato del veterinario comunale indicato all'ultimo comma dell'articolo 8 del presente decreto.

Art. 10.

Le indennità di abbattimento possono essere liquidate anche per il tramite di Associazioni od altri organismi, legalmente costituiti, che provvedano in proposito nell'interesse dei rispettivi aderenti.

Nel caso di comproprietà del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, è ammesso che il pagamento delle indennità, su richiesta a firma congiunta dei comproprietari, venga effettuato ad uno di essi.

Art. 11.

A ciascuno dei componenti delle Commissioni di stima, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed al trattamento economico di trasferta, spettanti ai dipendenti dello Stato con coefficiente 500, viene corrisposto un compenso forfettario nella misura di lire 5.000 per ogni giornata di attività della Commissione.

Art. 12.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termine di legge.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1965

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1965
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 185

(3596)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Estensione dell'assistenza Enpas al personale di cittadinanza italiana assunto all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1948, n. 147;
Visto l'art. 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775;

Decreta:

Il personale di cittadinanza italiana assunto all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, limitatamente a quello residente in Paesi nei quali non è previsto l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie, è ammesso a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1965
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 123

(3593)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1965.

Disposizioni riguardanti la produzione e la distribuzione della tubercolina da impiegare per i controlli diagnostici eseguiti in attuazione della legge 9 giugno 1964, n. 615.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini, approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, 11 marzo 1965;

Decreta:

Art. 1.

La tubercolina da impiegare per l'esecuzione delle prove diagnostiche previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, è la « PPD tipo Weybridge ».

La tubercolina deve essere prodotta nei due tipi bovino ed aviare utilizzando rispettivamente i ceppi An_5 o D_4.

La concentrazione della tubercolo-proteina è stabilita come segue:

a) mg 2/ml per la PPD mammiferi;

b) mg 0,5/ml per la PPD aviare.

La dose singola da iniettare è di cc. 0,1 corrispondente per la PPD mammiferi a 5.000 U. I.

I tempi limite di validità sono di sei mesi per la PPD liquida e di cinque anni per la PPD liofilizzata, a condizione che siano conservate a + 4°C.

Art. 2.

La tubercolina di cui all'articolo precedente viene prodotta dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di Brescia, Padova, Palermo, Perugia, Portici, Roma, Teramo e Torino per conto del Ministero della sanità, secondo le tecniche di preparazione e di controllo fissate dall'Istituto superiore di sanità e rese note agli Istituti produttori.

L'Istituto superiore di sanità provvederà ad effettuare periodici controlli sulla tubercolina in tal modo prodotta.

Art. 3.

La tubercolina prodotta ai fini del presente decreto è distribuita gratuitamente per il tramite degli Uffici dei veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità, il quale corrisponderà agli Istituti produttori la somma di L. 20 (venti) per ciascuna dose fornita.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 10 aprile 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1965
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 191

(3597)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione complementare e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione complementare e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con un'assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 5 maggio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(3492)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro ed edilizia « La Rinascita », con sede in Magliano Sabina (Rieti), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa di lavoro ed edilizia « La Rinascita », con sede in Magliano Sabina (Rieti), già sciolta in seguito a deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 11 maggio 1963, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di lavoro ed edilizia « La Rinascita », con sede in Magliano Sabina (Rieti), costituita in data 27 agosto 1946 per rogito Tarsia in Curia, repertorio n. 1295, è posta in liquidazione coatta

amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1962, n. 267 e il dott. Riccardo Giannini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(3462)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca di Nola, Soc. coop. a r. l., con sede in Nola (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che nell'Amministrazione della Banca di Nola, Soc. coop. a r.l., con sede in Nola (Napoli), si sono verificate gravi irregolarità;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Banca in data 22 maggio 1965;

Considerato che pertanto nei confronti della predetta Banca di Nola ricorrono gli estremi previsti nell'articolo 57, lettere *a*) e *c*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, data l'impossibilità di regolare funzionamento della Banca;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca di Nola, Soc. coop. a r.l., con sede in Nola (Napoli), sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3708)

DECRETO PREFETTIZIO 7 maggio 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Lucca.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 33937 dell'11 settembre 1961, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 11 settembre 1961-10 settembre 1964;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del predetto Consesso, scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Lucca, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Lucca;

l'ing. capo dell'Ufficio del genio civile di Lucca;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente nel capoluogo;

l'ufficiale sanitario del comune di Lucca;

Carraro dott. Gian Antonio, medico condotto;

il direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Ghilardi prof. dott. Baldo, presidente degli ospedali ed ospizi di Lucca;

Maiorana dott. Salvatore, direttore sanitario degli ospedali ed ospizi di Lucca;

Mucio prof. dott. Giuseppe, primario medico degli ospedali ed ospizi di Lucca;

Coppola prof. dott. Valdemaro, primario chirurgo degli ospedali ed ospizi di Lucca;

Cassano prof. dott. Francesco, primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

Lombardi dott. Michele, medico chirurgo cardiologo;

Pasquinucci prof. dott. Gaetano, primario ospedaliero di pediatria;

Mancini avv. Natale, esperto in materie amministrative;

Piccioli ing. Luigi e Di Ricco ing. Giorgio, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Sciortino dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ordine dei medici;

Ghirlanda dott. Emilio, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Melosi dott. Giov. Battista, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Del Frate Delia, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

Arrighi a.s.v. Lilly, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;

Candelise dott. Giuseppe, direttore della sede di Lucca dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Martinelli dott. Pietro, rappresentante dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;

dott. Nardi Osvaldo Pilade, rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza malattie.

Segretario:

Levante dott. Giulio, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Lucca, addì 7 maggio 1965

Il prefetto: PONZANO

(3494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963, adottato a Ginevra il 20 aprile 1963

Il 25 marzo 1965 è stato depositato presso il Governo spagnolo lo strumento di ratifica dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963, adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.

All'atto del deposito del suddetto strumento è stata formulata la seguente riserva:

« Qualora in avvenire la sede del Consiglio dovesse essere trasferita in Italia (eventualità possibile in base al paragrafo 1 dell'art. 25 dell'Accordo di Ginevra del 20 aprile 1963), l'esenzione dal pagamento delle imposte dirette sui salari, stipendi e indennità corrisposti dal Consiglio stesso (in base al paragrafo 2 dell'art. 32) sarà limitata al personale dipendente che non abbia cittadinanza italiana e non sia stabilmente residente in Italia ».

In conformità al punto 5 dell'art. 36 dell'Accordo, lo stesso è entrato in vigore, per l'Italia, il 25 marzo 1965.

(3543)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Fondazione Linda Penotti, con sede in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1965, registro n. 16 Interno, foglio n. 54, la Fondazione Linda Penotti, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione di L. 50.000.000, disposta in suo favore dal sig. Francesco Penotti e ricevuta per atto del dott. Fernando De Rosa, coadiutore temporaneo del notaio dott. Marco Panvini Rosati, 19 ottobre 1964, n. rep. 64985.

(3565)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1965, numero 32909/7457, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Dentice di Accadia Elsa, nata in Napoli il 28 marzo 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 2473 riportate in catasto alle particelle numeri 295 e 91-*a*, 91-*b* e 91-*c* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 114, 115, 116 e 117.

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1965, numero 32950/7433, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Leo Maria, nata in Corato il 22 febbraio 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 216 riportate in catasto alle particelle numeri 125 parte e 116-*p* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 168 e 169.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 32939/7444, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Falco Crocifissa, nata in Corato il 5 gennaio 1904 e Falco Francesca, nata in Corato il 6 giugno 1912, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estesa mq. 1020 riportata in catasto alla particella n. 84-*d* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 103.

(3611)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 5 *aprile* 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1965
registro n. 37 *Esercito, foglio n.* 395

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 1° luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1937, registro n. 32 Guerra, foglio n. 67 (Bollettino ufficiale 1937, dispensa 66, pagina 5240):

Cataldi Pietro fu Pasquale, classe 1896, da Montalbano Jonico (Potenza), camicia nera Battaglione CC.NN. « Baccarini ». Il cognome viene così rettificato: Cataldo. Inoltre la provincia è: Matera.

Regio decreto 7 febbraio 1926, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1926, registro n. 4 Guerra, foglio n. 61 (Bollettino ufficiale 1926, dispensa 9, pagina 388):

Cutrera Giuseppe, da Comiso (Siracusa), carabiniere 23ª Legione CC.RR., matricola n. 57136. Il cognome viene così rettificato: Cultrera.

Regio decreto 29 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1940, registro n. 4 Guerra, foglio n. 418 (Bollettino ufficiale 1940, dispensa 13, pagina 1555):

Giradin Rino, fu Aristide e fu Tonetto Emma, classe 1915, da Pieve di Sacco (Padova), soldato 1° Reggimento « Frecce Verdi ». Il cognome viene così rettificato: Giraldin. Inoltre il luogo di nascita è: Piove di Sacco.

Regio decreto 4 luglio 1920, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1920, registro n. 177 Guerra, foglio n. 247 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 57, pagina 3076):

Mercore Crescenzio, da Cursi (Lecce), soldato 29° Reggimento fanteria. Il cognome viene così rettificato: Melcore.

(3639)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico, approvate con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 12 febbraio 1965, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Provincia di Caserta: è incluso il comune di Mondragone.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3620)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Arfea, con sede in Alessandria.

Con decreto 13 maggio 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi extraurbani di linea in concessione alla Società Arfea - Aziende Riunite Filovie ed Autolinee, con sede in Alessandria, nonchè per il personale addetto alle filovie e agli autoservizi urbani di Alessandria, in concessione alla stessa società.

(3601)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1965, registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 212, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Rettura Fortunato avverso la decisione in data 27 novembre 1959 adottata dalla Commissione provinciale dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Catanzaro, in materia di incarichi e supplenze.

(3644)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1965, registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 209, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Tamburrano Luigi avverso la decisione in materia di incarichi e supplenze, adottata in data 16 gennaio 1962 dalla Commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il Provveditorato agli studi di Foggia.

(3647)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1965, registro n. 20, foglio n. 135, è stato rigettato il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal prof. Agostino Parrinello avverso la comunicazione ministeriale n. 218 del 20 marzo 1961, con la quale veniva dichiarato inammissibile un ricorso prodotto dall'interessato stesso in data 21 settembre 1959.

(3642)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1965, registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 210, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Adreana Nobile in Fontanari, avverso la decisione in materia di incarichi e supplenze, adottata il 10 ottobre 1960 dalla Commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il Provveditorato agli studi di Trento.

(3641)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1965, registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 262, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa De Caro Rosaria, insegnante non di ruolo, avverso la decisione 9 febbraio 1955, n. 5567, della Commissione provinciale dei ricorsi istituita presso il Provveditorato agli studi di Agrigento, in materia di conferimento di incarichi e supplenze.

(3643)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1965, registro n. 20 Pubblica istruzione, foglio n. 136, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal prof. Francesco Piccinonno avverso il provvedimento ministeriale 9 marzo 1959, n. 959, con il quale veniva accolto parzialmente il ricorso gerarchico del predetto insegnante contro la sanzione disciplinare inflittagli dal provveditore agli studi di Lecce.

(3645)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 24 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,88	624,85	624,80	624,83	624,82	624,82	624,83	624,83
$ Can.	578,53	578,50	578,40	578,55	578 —	578,25	578,55	578,135	578,25	578,20
Fr. Sv.	143,71	143,65	143,645	143,68	143,60	143,72	143,66	143,72	143,72	143,69
Kr. D.	90,30	90,29	90,30	90,28	90,30	90,30	90,29	90,32	90,30	90,28
Kr. N.	87,36	87,35	87,38	87,35	87,30	87,37	87,35	87,37	87,37	87,37
Kr. Sv.	121,56	121,66	121,65	121,68	121,55	121,60	121,675	121,55	121,60	121,65
Fol.	173,47	173,50	173,50	173,49	173,45	173,48	173,495	173,48	173,48	173,45
Fr. B.	12,59	12,59	12,5920	12,5905	12,585	12,59	12,5890	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,42	127,45	127,45	127,47	127,45	127,42	127,46	127,45	127,42	127,45
Lst.	1747,32	1746,95	1747,40	1747,10	1746,75	1747,25	1747,15	1747,40	1747,25	1747,30
Dm. occ.	156,76	156,54	156,52	156,565	156,55	156,72	156,57	156,75	156,72	157 —
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,1950	24,20	24,19	24,1805	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,79	21,88	21,80	21,7850	21,80	21,87	21,80

Media dei titoli del 24 maggio 1965

Rendita 5 % 1935	102,25
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1965

1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	578,55
1 Franco svizzero	143,67
1 Corona danese	90,285
1 Corona norvegese	87,35
1 Corona svedese	121,677
1 Fiorino olandese	173,492
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,465
1 Lira sterlina	1747,125
1 Marco germanico	156,567
1 Scellino austriaco	24,192
1 Escudo Port.	21,787

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa)

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1965, n. 1357 è stato approvato il piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dall'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3549)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1965, registro n. 12, foglio n. 24, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 30 novembre 1963, avanzato dall'Opera nazionale invalidi di guerra di Roma, in ordine all'assunzione dell'invalido di guerra Siriani Valentino, per essere stato, detto ricorso, prodotto contro un atto di carattere non definitivo.

(3604)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca A. Grasso & Figlio S.p.A., con sede in Torino, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 10 maggio 1965, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca A. Grasso & Figlio S.p.A., con sede in Torino, il liquidazione coatta, il prof. dott. Rinaldo Monchietto è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(3684)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Nola, Soc. coop. a r. l., con sede in Nola (Napoli), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca di Nola, Soc. coop. a r. l., con sede in Nola (Napoli);

Dispone:

Il dott. Antonio Pagliara è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca di Nola, Soc. coop. a r. l., con sede in Nola (Napoli), ed i signori avv. Giovanni Sarappa, ing. Antonio Romano e avv. Mario Siciliano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1965

Il Governatore: CARLI

(3709)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

Concorso pubblico per esami a tre posti di vice segretario o vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione 13 ottobre 1964 con cui il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha autorizzato l'assunzione, mediante concorso pubblico per esami, di tre unità di personale in relazione ad altrettanti posti attualmente disponibili nella qualifica di vice segretario o vice ragioniere (coefficiente 202) della carriera di concetto dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.);

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto 2 gennaio 1962 del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per il tesoro;

Visto il regolamento organico del personale dell'E.N.I.T., approvato con decreto 2 gennaio 1962 del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per il tesoro, e le successive modificazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1957 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di vice segretario o vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.).

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere fornito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c)) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioini di cui al precedente n 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a quaranta anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di età di anni quaranta;

7) il limite massimo di età è protratto a cinquantacinque anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati od invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati di ruolo dell'E.N.I.T., del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso l'E.N.I.T. o presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con deliberazione motivata dei presidente dell'E.N.I.T.

Presentazione domande; termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400 ed indirizzate all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo - Direzione generale - Servizio I (Affari generali e personale) - Roma, via Marghera n. 2, dovranno essere presentate o pervenire all'Ente stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Servizio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale appartenente ai ruoli organici dell'E.N.I.T. ed il personale di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire all'Ente le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso cui presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, all'E.N.I.T. dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) le lingue estere nelle quali intendano sostenere la prova facoltativa;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'E.N.I.T. e per quelli dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successiva deliberazione presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) istituzioni di diritto privato;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulle contabilità di Stato;

b) nozioni di statistica;

c) legislazione turistica;

d) geografia fisica ed economica dell'Italia.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, saranno comunicati, almeno venti giorni prima, la data in cui devono sostenere tale prova e il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata dal punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8 e del voto riportato nella prova orale, eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 8.

Il candidato può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta oppure a quella orale, o ad entrambe, in una o più lingue straniere. La prova scritta consisterà in una traduzione dall'italiano di brani di prosa. E' consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale consisterà in una conversazione nelle lingue stesse e nella traduzione di brani di prosa.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue estere, il concorrente può conseguire come massimo un punto e la prova si intenderà superata solo se si raggiunge la sufficienza, cioè punti 0,60.

Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti delle prove scritte obbligatorie, sempre che detta media sia quella richiesta per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova orale nelle lingue estere, il candidato può conseguire come massimo un punto per ciascuna lingua e la prova si intende superata solo se si raggiunge la sufficienza, cioè punti 0,60. In ogni caso il concorrente non può beneficiare di più di due punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative.

Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che in questa il candidato abbia ottenuto la sufficienza.

Art. 9.

I candidati avranno otto ore di tempo per svolgere i temi di istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale ed amministrativo e quattro ore per svolgere quelli di ciascuna delle lingue estere facoltative.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi; la prova orale durerà complessivamente non meno di un'ora.

Art. 10.

Ai candidati ammessi al concorso il diario delle prove scritte sarà comunicato non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto personale ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'E.N.I.T.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 12.

I candidati che nella prova orale abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo - Direzione generale - Servizio I (Affari generali e personale) - Roma, via Marghera n. 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti (indicati nel successivo art. 13) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 13.

Agli effetti di quanto stabilito nel precedente art. 12, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

1) *ex combattenti, prigionieri ed assimilati*:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta bollata da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata, su carta bollata da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta bollata da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta bollata da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta bollata da L. 400;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L. 400, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di resi-

denza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria del concorso.

Art. 15.

Con la stessa deliberazione, valutati i titoli di preferenza e di precedenza, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, previste dalle norme in vigore, non possono comunque superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale dell'E.N.I.T.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 17.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono invitati a far pervenire all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo - Direzione generale - Servizio I (Affari generali e personale) - Roma, via Marghera, 2, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*), oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta bollata da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1938, n. 1269;

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 13, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certficato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale

sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'E.N.I.T. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'E.N.I.T. con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 13) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta bollata da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta bollata da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 18.

I candidati impiegati di ruolo dell'E.N.I.T. o gli impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto dovranno produrre i seguenti documenti, nel termine di cui al precedente art. 17:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 400, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui all'art. 17;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 19.

L'E.N.I.T., accertato il possseso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale dell'Ente.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 20.

I vincitori del concorso, i quali siano in possesso del diploma di ragioneria, saranno nominati vice ragioniere in prova della carriera di concetto dell'E.N.I.T.; quelli invece che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di titoli di studio equipollenti saranno nominati vice segretari (coefficiente 202) in prova della predetta carriera.

Coloro che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nella residenza e nel termine loro assegnati, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Art. 21.

Il Capo del Servizio I (Affari generali e personale) è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

Roma, addì 30 marzo 1965

Il presidente: CAPORASO

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso (su carta bollata da L. 400)

All'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) - Direzione generale - Servizio I - (Affari generali e personale) - Via Marghera, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. . . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (prov. . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di vice segretario o vice ragioniere in prova della carriera di concetto di codesto Ente.

All'uopo dichiara:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;
c) di non aver riportato condanne penali (2);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (3) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione .

Il sottoscritto fa inoltre presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (4) in quanto

Dichiara di voler sostenere la prova scritta facoltativa in lingua estera in . ., nonchè la prova orale facoltativa di lingua estera in . . e in .

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, in Italia o all'estero.

. . . ., addì .

Firma (5) . .

residente a .
(indirizzo presso cui desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione).

Visto: per l'autenticità della firma del sig.

---

(1) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti di ruolo dell'E.N.I.T. e per i dipendenti statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(3148)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami, per la sede di Trento, a due posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, per la sede di Trento, a due posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando, i candidati dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di scuola media o licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le eventuali elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non potranno essere ammessi al concorso gli impiegati che abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » ai sensi dell'art. 205 del testo unico.

c) essere cittadini italiani;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma del testo unico, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Direzione generale, predetta, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente articolo 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati

dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *b*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, possono chiedere nella domanda, di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo, in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di 3 prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Prove scritte:

1) Componimento di lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

2) Saggio di aritmetica elementare;

3) La prova di lingua tedesca consisterà:

a) in una traduzione di un brano di prosa dall'italiano in tedesco della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa;

b) in una traduzione di un brano di prosa dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Per le due traduzioni sarà consentito l'uso del vocabolario.

Ai concorrenti saranno assegnate 5 ore per ciascuna prova scritta.

Prova pratica:

La prova pratica di dattilografia, per la quale saranno assegnati dieci minuti, consisterà nella scrittura a macchina, mediante copiatura di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a 15 righe.

La prova orale avrà per oggetto:

a) Nozioni di storia dell'Italia dal 1815 ad oggi;

b) Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) Nozioni circa l'ordinamento e la tenuta degli archivi;

d) Nozioni sull'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato;

e) Leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

f) Disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

g) Una conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la suddetta lingua.

B) I candidati, cittadini italiani, di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, sostenendo la prova scritta di cui al punto 3) e la conversazione di cui alla lettera *g*) del presente articolo, in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Con la conversazione in lingua italiana, il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per la traduzione dei due brani.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e la prova orale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7

Ammissione alle prove orali e graduatoria

a) Alla prova pratica di dattilografia di cui alla lettera *A*) dell'art. 5 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

b) Alla prova orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 5 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che pur avendo superato le prove scritte abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia una votazione inferiore a sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica di dattilografia e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi per l'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalle circolari n 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente.

2) Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69/*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dall'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) Madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) Profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quai, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

7) Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) Perseguitati politici e razziali:

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) Coniugati:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza locale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al presente articolo ed alle lettere *a*) e *b*) del punto 10 dello stesso articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*) oppure copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto dall'art. 8, salvo che abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle norme, che, a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuato presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare mensione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamnte dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta

descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido per la sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso:

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) e del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto dello stato di servizio militare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsti dall'art. 8, p. 10 lettera *a* salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giudiriche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente bando semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di applicato aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al vincitore del concorso, il quale provenga dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivesta una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, l'applicato aggiunto in prova, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è esonerato dal periodo di prova.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1965
Registro n. 17, *foglio n.* 312

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami per la sede di Trento a due posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) dichiara di voler sostenere tutte le prove in lingua tedesca e di voler sostenere la prova scritta ed orale in lingua italiana in quanto è nelle condizioni richieste dall'art. 3 del presente bando.

(Data) . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni.

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme, prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo o di invalido, ecc. che gli dia diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(2342)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di asssitente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1965, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 21, 22 e 23 giugno 1965, alle ore 9.

(3655)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i Compartimenti di Ancona, Reggio Calabria e Palermo del pubblico concorso per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1965 (Parte 1ª e 2ª), sono stati pubblicati i decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i Compartimenti di Ancona, Reggio Calabria e Palermo del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419.

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i Compartimenti di Bologna, Cagliari, Firenze, Roma e Venezia del pubblico concorso per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1965 (Parte 1ª e 2ª), sono stati pubblicati i decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i Compartimenti di Bologna, Cagliari, Firenze, Roma e Venezia del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1965 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Milano del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419.

(3628)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 848 in data 14 novembre 1964, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 818 del 22 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1963;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961:

1. Restituendo Carla . . . . . punti 60,8635
2. Zuccotti Carla . . . . » 60,253250
3. Lazzarino Domenica . . . . . » 59,611375
4. Tornato Carla . . . . » 58,64475
5. Moro Rina . . . . » 58,07575
6. Confettoni Norina . . . . . . » 57,165875
7. Ubertelli Luisa . . . . » 56,645
8. Morzone Egle . . . . » 54,530625
9. Semino Franca . . . . » 53,93725
10. Leonoris Clara . . . . » 53,00275
11. Ferrara Angioletta . . . . . . » 52,852875
12. Mancuso Sonia . . . . » 52,665625
13. Bocchio Mariuccia . . . . . . » 51,603125
14. De Ambrogio Luigina . . . . . » 50,701875
15. Traggia Emma . . . . » 50,416375

16. Cartasegna Alda . punti 45,3535
17. Pallotta Maria Teresa » 43,092625
18. Bellora Antonia . » 42,0515
19. Cagliano Rosalba » 38,41575
20. Sodini Angela » 38,1665
21. Lazero Maria » 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 14 maggio 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1952 con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 2734 del 31 agosto 1964, con il quale dal predetto bando veniva stralciata la condotta ostetrica di Strevi;
Visto il proprio decreto n. 1555 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;
Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Restituendo Carla: Bosco Marengo;

2) Zuccotti Carla: Alessandria - frazione Valle S. Bartolomeo;

3) Lazzarino Domenica: Casale Monferrato - frazione Terranova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 14 maggio 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(3625)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7201 del 27 maggio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 2479 del 9 febbraio 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;
Ritenuto regolare l'operato della Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alla premessa:

1. La Banca Cosimo . . punti 66,165 su 120
2. Perrotta Luigi » 62,764 »
3. Scialdone Francesco » 60,206 »
4. Esposito Mario » 59,060 »
5. Savastano Francesco . » 58,909 »
6. Griffo Michele . . . . . . » 57,705 »
7. Di Lorenzo Ugo . . . . . . » 56,018 »
8. Marandola Filippo . . . . . » 55,735 »
9. Lusi Giuseppe . . . . . » 54,800 »
10. Cianci Nicola . . . . . » 54,588 »
11. D'Isa Gualtiero Antonio . . . » 54,344 »
12. Scognamiglio Giovanni . . . » 54,000 »
13. Moricca Emilio . . . . . . » 52,505 »
14. Guida Alessandro . . . . . » 52,500 »
15. Di Lorenzo Massimo . . . . » 51,966 »
16. Casella Andrea . . . . . » 51,002 »
17. Vettone Enrico . . . . . » 50,500 »
18. Vassalli Pietro . . . . . » 50,365 »
19. Guerettore Gioacchino . . . . » 50 220 »
20. Nuzzo Vincenzo . . . . . » 49,752 »
21. Ricciardelli Nicola . . . . » 49.328 »
22. Bongarzone Giuseppe . . . . » 46,363 »
23. Pinto Bruno . . . . . . » 46,125 »
24. Rossi Raffaele Italo . . . . » 43,530 »
25. Bencivenga Pasquale . . . . » 42,969 »
26. Della Peruta Vincenzo . . . » 42,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e in quello dei Comuni interessati.

Caserta, addì 10 maggio 1965

Il medico provinciale: LANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6241, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1963;
Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria dei candidati risultati idonei fino alla attribuzione di tutti i posti messi a concorso;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) La Banca Cosmo: Cesa;
2) Perrotta Luigi: consorzio Succivo-Sant'Arpino;
3) Scialdone Francesco: Vitulazio;
4) Esposito Mario: Caianello;
5) Savastano Francesco: Capodrise;
6) Griffo Michele: Lusciano;
7) Di Lorenzo Ugo: Ciorlano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, di quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 10 maggio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(3533)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 539 Vet. in data 31 dicembre 1963, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 290 Vet. in data 16 maggio 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e' riscontratane la regolarità;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1963:

1. Barbero Remigio	punti	73,443	su 120
2. Dalmazzo Corrado	»	70,884	»
3. Crosetto Giovanni	»	69,458	»
4. Bianco Mauro	»	69,175	»
5. Manfredi Giovanni	»	68,787	»
6. Laudani Nicolò	»	67,442	»
7. Basiglio Bartolomeo	»	67,175	»
8. Massocco Pietro	»	66,200	»
9. Allemandi Antonino	»	65,035	»
10. Aggeri Mario	»	65,017	»
11. Comino Carlo	»	64,911	»
12. Demagistris Francesco	»	64,885	»
13. Borello Stefano	»	63,975	»
14. Bergiotti Emilio	»	62,848	»
15. Rudino Lelio	»	62,24	»
16. Gallo Rodolfo	»	61,299	»
17. Maletto Romano	»	58,829	»
18. Maglione Avellino	»	58,50	»
19. Gili Giacomo	»	56,868	»
20. Roveglia Vittorio	»	56,354	»
21. Gazzola Agostino	»	55,277	»
22. Ghione Marco	»	53,044	»
23. Debernardi Pier Paolo	»	53 —	»
24. Basso Giuseppe	»	52,954	»
25. Revelli Luigi	»	52,50	»
26. Robaldo Antonio	»	52,200	»
27. Beccaria Enrico	punti	52 —	su 120
28. Ghigo Pietro	»	50 —	»
29. Rosa Ezio	»	49,533	»
30. Caffa Franco	»	49,481	»

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 10 maggio 1965

Il veterinario provinciale: FERRARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 439 Vet. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1963;
Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1963, per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Barbero Remigio: condotta consorziale di Mondovì (Bastia);

2) Dalmazzo Corrado: condotta consorziale di Verzuolo (Costigliole Saluzzo-Manta-Piasco-Rossana).

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazione dei Consorzi veterinari interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 10 maggio 1965

Il veterinario provinciale: FERRARI

(3535)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.